



Ambito Territoriale

Capofila Santa Maria Capua Vetere

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL
COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
EX Decreto Commissario ad Acta per la Sanità n. 110/2014**

Approvato nella seduta del Coordinamento Istituzionale del 17.3.2017

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento
Articolo 4 - Determinazione del valore I.S.E.
Articolo 5 - Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
Articolo 6 - Ulteriori criteri per la compartecipazione degli utenti
Articolo 7 - Determinazione della quota di compartecipazione
Articolo 8 - Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semi-residenziali
Articolo 9- Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari residenziali
Articolo 10 - Modalità di accesso
Articolo 11 - Modalità di versamento della quota di compartecipazione
Articolo 12 - Dichiarazione Sostitutiva Unica
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Pubblicità del Regolamento
Articolo 15 - Modifiche e integrazioni
Articolo 16 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri per la definizione delle quote di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio-sanitarie erogate dai Comuni associati nell'Ambito Territoriale C8 (Casapulla, Curti, Grazzanise, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, San Prisco, San Tammaro).

A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla L.R. 11/07, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii e dal DPCM del 29.11.2001.

Il presente regolamento recepisce lo "schema di regolamento per i Comuni associati in Ambiti Territoriali per la compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie" allegato al Decreto del Commissario ad acta per la sanità n. 43 del 2.05.2013.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle sole prestazioni socio-sanitarie agevolate, erogabili su domanda del cittadino interessato o suo tutore legale, per le quali la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi. La compartecipazione a carico dei cittadini è esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo delle singole prestazioni socio-sanitarie previste dal DPCM 29.11.2001 su L.E.A.¹

ARTICOLO 3 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificata dal D. lgs. N. 130/00.

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e del DPCM n. 227 del 7 maggio 1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi.

In deroga rispetto a quanto stabilito dal comma precedente, limitatamente ai servizi socio-sanitari rivolti a persone con handicap permanente grave e a persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti i cui requisiti siano stati certificati dall'ASL competente, per la determinazione della

¹ Le prestazioni oggetto di compartecipazione ex DPCM 29.11.2001 sono:

servizi di assistenza domiciliare integrata; 50% su prestazioni di assistenza tutelare e aiuto infermieristico.
Servizi semiresidenziali 30% per disabili gravi su prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioabilitative; 50% per anziani non autosufficienti su prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità; 60% per persone con problemi psichiatrici su prestazioni terapeutiche e socioabilitative a bassa intensità assistenziale; servizi residenziali: 30% per disabili gravi e 60% per disabili privi di sostegno familiare su prestazioni terapeutiche e socioabilitative; 50% per anziani non autosufficienti su prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità; 30% per persone affette da AIDS su prestazioni di cura, riabilitazione e trattamenti farmacologici;

quota di compartecipazione alla spesa si deve tener conto della situazione economica del solo richiedente e non della situazione reddituale del nucleo familiare.²

Nei casi in cui dal confronto tra l'I.S.E.E. del nucleo familiare e l'I.S.E.E. del soggetto richiedente, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la "ratio" della norma quella di favorire il fruitore del servizio, deve essere preso in considerazione l'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

Il Comune terrà conto della variazione dal mese successivo.

Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervergono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DEL VALORE I.S.E.: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Per il calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la seguente formula:

$$ISE = R + 0,2 P$$

Dove R è il reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato nei punti 1 e 2:

1. Il valore del reddito(R) si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730; quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttore agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti;

b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro (4,06% per l'anno 2009) al patrimonio mobiliare;

2 Il valore del patrimonio (P) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il patrimonio immobiliare e mobiliare:

a) patrimonio immobiliare

Il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31/12 dell'anno precedente a quello di

² Cfr. Dlgs 109/98 art.3 così come integrato dal Dlgs 130/2000 nonché giurisprudenza attuativa in materia a partire dalla Sentenza del TAR di Catania n. 42/2007.

presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato di detrazere l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di euro 100.000.000=.

Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente.

Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

b) patrimonio mobiliare

A fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10:

- Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
 - Titoli di Stato, Obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto 1;
 - Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;
 - Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, del gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;
 - Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore decorrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5;
- Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di Euro 15.493.70.
- L'importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,2.

ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA

SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{ISEE} = \text{ISE} / S$$

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

1. Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minore,
- + 0,50 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

ARTICOLO 6 ULTERIORI CRITERI PER LA

COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

In applicazione alla norma di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato congiuntamente agli ulteriori indicatori qui di seguito riportati:

- a) Automobili
- b) aerei
- c) elicotteri

Con successivi atti potranno essere specificati ulteriori modalità del calcolo della compartecipazione che tengano conto del possesso dei beni citati nel precedente comma.

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI

COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DOMILIARI E

SEMIRESIDENZIALI

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari si procede individuando:

- a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio corrispondente al 160% del trattamento minimo della pensione INPS. [Tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati];

b) la soglia ISRE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'ente è fissata in 4,35 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS;

c) Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i j = \text{I.S.E.E.} i * \text{CS} j / \text{I.S.E.E.} o$$

dove:

Comp *i j* rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto *i* relativa alla prestazione sociale *j*;

I.S.E.E.*j* rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CS*j* rappresenta il costo unitario della prestazione sociale *j*;

I.S.E.E.*o* rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nel calcolo della formula al valore I.S.E.E.*i* va sostituito il reddito individuale.

ARTICOLO 8 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-SANTARI RESIDENZIALI

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti richiedenti non titolari d'indennità di accompagnamento, si applicano i criteri previsti all'art. 7.

Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente la prestazione residenziale sia titolare della indennità di accompagnamento, si procede come segue:

a) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale (o I.S.E.E. laddove più vantaggioso) inferiore alla soglia di esenzione così come definita all'art. 7 del presente regolamento, la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali socio-sanitari è al limite pari al 75% della indennità stessa;

b) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale (o I.S.E.E. laddove più vantaggioso) superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui all'art. 7, l'indennità di accompagnamento va sommata al reddito così come definito per il calcolo della quota di compartecipazione. Posta come *IA* l'indennità su base annua la formula di riferimento sarà pari a $\text{Comp } i j = \text{I.S.E.E.} i + \text{IA} * \text{CS} o / \text{I.S.E.E.} o$

dove:

Comp *i j* rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto *i* relativa alla prestazione sociale residenziale *j*;

IA rappresenta il valore dell'indennità di accompagnamento su base annua del richiedente;

CS*o* rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

I.S.E.E.*o* rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nella calcolo della formula al valore I.S.E.I. va sostituito il reddito individuale

ARTICOLO 9 MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso ai servizi socio-sanitari, avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e redazione di un progetto personalizzato da parte delle Unità di Valutazione Integrate. La richiesta di accesso ai servizi deve essere corredata della "Dichiarazione Sostitutiva Unica", e può essere presentata indifferenzialmente o al Distretto Sanitario o al Segretariato Sociale, che se il bisogno è complesso provvedono all'istruttoria del caso ed alla convocazione dell'Unità di Valutazione Integrata.

Hanno diritto di accesso prioritario, a parità di condizioni di bisogno, i soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico.

La domanda deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dall'Ambito Territoriale, dalla quale risultino specificati il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente, il valore ISE ed ISEE risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo e la situazione rispetto all'indicatore di reddito presunto indicato nei precedenti art. 7 e 8 e agli ulteriori criteri relativi alla capacità di spesa indicati nell'art. 6.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy sono utilizzati dall'Ambito e dal Distretto Sanitario per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione del caso, definizione del progetto personalizzato, erogazione del servizio, monitoraggio e valutazione. A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento.

L'Unità di Valutazione Integrata (UVI) valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per l'ammissione al servizio, e redige apposito verbale. Alla seduta partecipa anche l'utente o suo familiare/tutore, che in caso di ammissione della richiesta viene informato della eventuale quota di compartecipazione a suo carico.

L'attivazione del servizio avviene esclusivamente previa sottoscrizione del consenso informato da parte dell'utente sull'eventuale quota di compartecipazione ascritta a suo carico. In caso di accettazione della quota di compartecipazione, nel verbale UVI è altresì concordato le modalità di versamento della quota secondo quanto stabilito dall'art. 10.

Per ulteriori disposizioni in ordine alla modalità di accesso si fa rinvio al Regolamento per l'accesso e l'erogazione dei servizi socio-sanitari adottato dall'ASL e dall'Ambito ai sensi dell'art.41 della L.R. Campania n.11/07 e s.m.i..

ARTICOLO 10 MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE

Per i servizi domiciliari la quota di compartecipazione è versata in anticipo mensilmente mediante bollettino postale appositamente predisposto inserendo obbligatoriamente la causale "quota sociale per (cognome, nome, data di nascita, comune di residenza dell'utente) con prestazione domiciliare (specificare anziani o disabili) nel periodo (specificare mese ed anno).

La ricevuta deve essere consegnata all'Ufficio di cittadinanza competente per Comune entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce il versamento. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione dovuta per un periodo superiore a mesi due dà luogo all'immediata cessazione della prestazione da parte del Comune capofila.

Per le prestazioni senioresidenziale o residenziale si applicano le modalità disciplinate ai commi 1 e 2, fatto salva la possibilità di concordare con l'utente o suo familiare/futuro una modalità di versamento diversa in sede di UVL. In tal caso tale diversa modalità deve essere inserita nel verbale.

ARTICOLO 11 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare andrà redatta conformemente al modello-tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 e s.m.i.

Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale.

ARTICOLO 12 CONTROLLI

Il Comune di residenza controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Comune rilascia, solo su richiesta dell'interessato, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile alla sospensione, revocare e a recuperare i benefici concessi.

L'Amministrazione comunale può prevedere ulteriori controlli attraverso il corpo di polizia municipale.

ARTICOLO 13 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 14 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento saranno approvate a maggioranza semplice dei componenti del Coordinamento Istituzionale.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale e l'approvazione da parte del competente organo del Comune capofila.